

N. 2334-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro delle finanze**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica di questo accordo accoglie un'esigenza sancita dal nuovo Trattato fiscale internazionale e dalle più recenti convenzioni OCSE, relative all'eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

L'accordo copre tutte le categorie di redditi prodotti sul territorio di uno dei due Stati, la sfera soggettiva di applicazione è formata dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto riguarda le imposte italiane, relative alla sfera oggettiva di applicazione, esse sono costituite da: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG); l'imposta locale sui redditi (ILOR).

In base al testo dell'accordo i redditi immobiliari sono tassati nel paese ove sono situati gli immobili stessi; per quanto riguarda il reddito d'impresa, invece, esso viene tassato nello Stato di residenza dell'impresa stessa fatta salva, però, l'eventualità che tale impresa non abbia un'organizzazione stabile nell'altro paese. In questo caso lo Stato ha il potere di tassare i redditi realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea, sono tassati nel paese cui appartiene l'impresa.

Per quello che concerne le pensioni di natura privata, l'accordo prevede la tassa-

zione esclusivamente nel paese di residenza del beneficiario; quelle di natura pubblica sono tassate nello stato da cui provengono i redditi.

Nell'articolo 20 è prevista anche l'esenzione per le remunerazioni di insegnanti e professori riguardante tutte le attività prestate per un tempo inferiore ai due anni.

Il Viet Nam rappresenta, sicuramente, una delle realtà più vivaci dell'Asia sud-orientale, con una popolazione superiore ai 75 milioni di abitanti e con una realtà in continuo sviluppo ed in continua crescita.

È inevitabilmente questo il contesto più giusto per ricordare quanto l'Italia è stata, ed è tuttora, vicina alle esigenze ed alle necessità di questo paese. Siamo stati tra i primi paesi ad investire ed a portare il nostro aiuto in Viet Nam, appena finita quella terribile guerra che noi tutti conosciamo fin troppo bene; è anche vero però che alcuni degli episodi più tristi della cooperazione si sono verificati proprio in Viet Nam.

Questo trattato facilita, finalmente, i rapporti commerciali tra i due paesi che hanno già dimostrato di saper lavorare insieme in modo amichevole e con reciproca stima.

Per questi motivi, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

3 giugno 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

27 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.



